

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 19 maggio – 19 novembre 2005 n. 18450 (Legge 5 maggio 1976 n. 340; Legge 1 luglio 1977 n. 404, art. 6 comma 1)

LECITO CONDIZIONARE IL PAGAMENTO DELL'ONORARIO DEL PROFESSIONISTA ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DELL'OPERA.

“La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto col principio d'inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla Legge 5 maggio 1976 n. 340, come interpretata autenticamente dall'art. 6, comma 1, della Legge 1 luglio 1977 n. 404, normativa cui ha fatto seguito l'articolo 12-bis del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 1989 n. 155. Né tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale”

Commento

Le Sezioni Unite risolvono un contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici, sancendo la validità di quelle clausole che condizionano il compenso del professionista che ha progettato un'opera pubblica, all'ottenimento del finanziamento da parte della P.A. committente. (1)

La pronuncia delle Sezioni Unite richiama e aderisce a quella prevalente giurisprudenza delle sezioni semplici secondo cui, nell'ambito del contratto d'opera professionale, il diritto al compenso può essere oggetto di rinuncia da parte del professionista, il quale può svolgere la sua prestazione gratuitamente per i motivi più vari (affectio, benevolentia, considerazioni di ordine sociale o di convenienza personale). Sono quindi valide le clausole di rinuncia al compenso – ricorda la Cassazione – ancorché la Tariffa professionale preveda dei minimi inderogabili i quali, essendo posti a tutela dell'interesse particolare della categoria e non di quello generale della collettività, possono essere derogati dall'accordo delle parti (salva però la responsabilità disciplinare del professionista).

Quindi, se è valido l'accordo in deroga ai minimi di Tariffa, così come la clausola di rinuncia al compenso, a maggior ragione questo potrà essere condizionato all'avverarsi di un evento futuro e incerto, quale appunto l'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Ciò detto, la Corte fornisce un'altra importante indicazione.

Poiché il finanziamento che costituisce l'evento a cui è condizionato il compenso del professionista, dipende in parte dalla volontà di un terzo (l'ente finanziatore) e in parte anche dall'ente committente, a quest'ultimo si impone, ai sensi dell'art. 1358 c.c., l'obbligo di comportarsi secondo “buona fede” per conservare integre le ragioni del professionista in pendenza dell'avverarsi della condizione. Al committente in altri termini è imposto, pur nell'ambito della propria autonomia, di farsi parte diligente nell'adottare quelle iniziative necessarie a ottenere – per quanto di propria competenza – il finanziamento dell'opera progettata, pena il risarcimento del danno subito dal professionista. Risarcimento che costituendo un esborso ingiustificato – non essendo l'opera finanziata e quindi realizzata – configura un danno erariale per la P.A. committente.

(1) La convenzione, a cui si riferisce la sentenza in commento, era stata sottoscritta in epoca precedente all'introduzione del comma 12-bis dell'art. 17 legge 109/94 che ha stabilito il generale divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del compenso all'ottenimento del finanziamento per la realizzazione dell'opera.